

TORNI

6



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I SETTORE – UFFICIO LEGALE - CONTRATTI

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. <u>60086</u>	
- 6 DIC. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Prot. n. _____

Modugno, 5 dicembre 2007

Al Dirigente II Settore

SEDE

OGGETTO: Richiesta parere del 28 agosto 2007 prot. 42200 – Permesso di costruire n. 90 del 25/6/2007 – Ditta Habitat s.r.l. Riscontro.

Con riferimento alla richiesta di parere, individuata in oggetto, relativa all'applicabilità al caso di specie dell'art. 9 L. 729/1961, così come invocato dalla Società Autostrade s.p.a. – Direzione 8° Tronco – Bari, si eccepisce, dalla lettura della documentazione trasmessa, come il problema sia stato già oggetto di valutazione di Codesto ufficio in sede di rilascio del permesso di costruire.

E' appena il caso, infatti, di rilevare come, nel corpo del provvedimento (pag. 1 ultimo capoverso), si legge testualmente " Visto l'istruttoria tecnica redatta in data 21/6/2007 prot. 220, condivisa dal sottoscritto Dirigente di settore in data 22/6/2007, dalla quale si evince che le opere in progetto non sono in contrasto con le vigenti norme urbanistico edilizie, evidenziando altresì che a riguardo del problema distacco autostradale, ritiene superato lo stesso dalla variante al P.R.G. approvata con delibera G.R. n. 562/2005 e inoltre si ritiene per giurisprudenza consolidata non applicabile la legge 729/1961 nei centri abitati inseriti in aree tipizzate edificabili e in ogni caso gli edifici in elevazione rispettano le norme del nuovo codice della strada come evidenziato nella relazione istruttoria".

Pertanto, poiché risulta evidente che, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 234, 2, 4 e 18 del Codice della Strada, l'invocato art. 9 L. 729/1961 non è applicabile al caso di specie, avendo l'Ente già provveduto alla delimitazione del centro abitato, con

l'adozione della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 5/4/1995, nel quale è ricompresa l'area interessata.

Inoltre, poiché l'art. 18, 3° comma, prevede espressamente che, in caso di intersezione tra strade di diversa importanza, la fascia di rispetto da considerarsi deve essere quella riferita alla strada di importanza minore, si evidenzia che, nel caso di specie, l'intersezione sussiste tra la rampa di svincolo autostradale con una strada urbana, in cui la seconda è quella di importanza minore.

Pertanto, in tale fattispecie, la fascia di rispetto da osservarsi è quella riferita alla strada urbana e non certo alla rampa autostradale.

Atteso che, comunque, la questione prospettata era già stata esaminata, anche sotto il profilo giuridico della normativa applicabile al caso, in sede di istruttoria finalizzata al rilascio del permesso di costruire e che non presenta elementi di difficoltà o incertezza interpretativa tali da richiedere il parere dell'ufficio legale, si prega la S.V. di inviare gli atti allo scrivente ufficio nel caso in cui le questioni da affrontare presentino degli elementi di difficile valutazione normativa, laddove addirittura non vi siano norme applicabili al caso concreto oppure la questione presenti elementi prevalenti di diritto.

Ciò all'unico fine di evitare un notevole carico per l'ufficio legale, con evasione delle pratiche in tempi lunghi, ed una conseguente situazione di stasi delle relative pratiche urbanistiche.

Ringraziando sin d'ora per la collaborazione e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si inviano Cordiali Saluti.

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci



Aut. 18 CDS 12 → aut. 234 col 285/12



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE

Servizio Edilizia Urbanistica ed E.R.P. SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno – tel +390805354841 – fax +390805865365
<mailto:settore2@comune.modugno.ba.it>
<mailto:sue@comune.modugno.ba.it>

Prot. 00 h 2200

Modugno 28 AGO. 2007

Risposta a nota n° _____
del _____

Al Dirigente I Settore
Ufficio Legale

**Oggetto: Permesso di Costruire n. 90 del 25/06/2007 intestato alla Ditta: FALETTO RAFFAELLA Legale
Rappresentante della HABITAT S.r.l. - richiesta parere legale.**

Si premette che lo scrivente ufficio in data 25.06.2007 procedeva al rilascio del Permesso di Costruire n. 90 in favore della ditta HABITAT s.r.l. per il completamento e recupero urbano della maglia "N" del Piano di Zona L. 167/1962 a seguito di variante al P.R.G.C. approvata con delibera G.R. n° 562/2005 e piano esecutivo approvato con delibera C.C. n° 59 del 12.12.2006.

Successivamente, in data 05.07.2007, ns. protocollo n. 33633, ci è pervenuta per conoscenza nota della società AUTOSTRADE per l'Italia di diffida emessa nei confronti della ditta HABITAT s.r.l., dal proseguire i lavori di cui al Permesso in oggetto, reputando l'intervento in contrasto con la legge 729/61, art. 9, 1° comma.

In riscontro a detta diffida, l'avv. Felice Lorusso, in rappresentanza della ditta Habitat s.r.l., ha presentato opposizione circa l'applicabilità della normativa invocata dalla Società Autostrade in quanto riferibile alle costruzioni al di fuori dei centri abitati, normativa peraltro superata dal Nuovo Codice della strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992).

Ciò premesso, si chiede cortesemente a codesto rispettabile Ufficio, di fornire articolato parere circa la norma applicabile nel caso di specie.

Si allega copia degli atti su richiamati.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
(Geom. Francesco Loiacono)

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
(dott. ing. Giuseppe Capriulo)

Felice Eugenio Lorusso

AVVOCATO

COMUNE DI MODUGNO Prot. n. 357/PO
16 LUG. 2007
Cat. _____ Fasc. _____

Bari, 10 luglio 2007

Autostrade per l'Italia
Via A. Bergamini 50
00159 ROMA

Autostrade per l'Italia
Direzione 8° Tronco
S.P. 236 Bari - Bitritto
70020 BITRITTO (BA)

Comune di Modugno
Ufficio Tecnico
Sportello Unico per l'Edilizia
Via Rossini n. 49
70026 MODUGNO (BA)

Oggetto: riscontro a vs. senza data all'oggetto:" AUTOSTRADA A/14 BOLOGNA - BARI - TARANTO. Scavo per costruzione in fascia di rispetto autostradale - violazione delle leggi 729, 765/67, D.I. 1404/68, 47785".
Riscontro e contestazione.

In nome e per conto della società Habitat S.r.l., con sede legale in Modugno, Viale Della Repubblica n. 4, in persona del legale rappresentante p.t. che pure sottoscrive, in relazione alla vostra nota senza data sub prot. DT 8°/TEC_SPC/DB/as, avente l'oggetto sopra riportato, osservo quanto segue.

Con la nota in riscontro codesta Società, rilevato che in adiacenza allo svincolo autostradale di Modugno è in corso di realizzazione uno scavo per la costruzione di un complesso residenziale, ed assumendo

che la edificazione interverrebbe in riferimento ad aree assoggettate da leggi statali a vincolo di inedificabilità, diffida dal proseguire i lavori ed, addirittura, “.. *ad apportare le opportune varianti alle realizzazioni in corso.*”. In proposito richiama, ed anzi trascrive, l’art. 9 co. 1° della legge 24.7.1961 n. 729, peraltro a noi ben noto, ed invoca –senza precisare a qual proposito- la legge 47/85.

Ho l’incarico di contestare recisamente tono ed ancor più contenuto della nota in riscontro di cui, in primo luogo, rilevo l’assoluta genericità prima ancora che l’infondatezza, dato che l’inopinata diffida non è accompagnata non dicasi dalla precisazione, ma neppure dalla sommaria indicazione del dato –fattuale o giuridico- donde la Società in questione desume fondamento alla propria, peraltro infondata, pretesa.

Comunque, essendo l’intervento della Habitat del tutto legittimo e realizzato nella piena osservanza di tutte le disposizioni di legge e di piano, preciso quanto segue.

In primo luogo, non dimostrate in alcun modo che ricorrano le astratte condizioni per l’applicazione del divieto, così come imposto dal co. 3° dell’art. 9, della legge n. 729 del 24.7.1961; in secondo luogo, in relazione alle realizzazioni di cui in oggetto, il richiamo al ridetto art. 9 è palesemente erroneo, in quanto quella in argomento è disposizione applicabile soltanto agli interventi che si effettuano al di fuori del centri abitati

A sostenere l’affermazione predetta non è solo la giurisprudenza, (per tutte, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29.4.2002 n. 2277), peraltro a Voi nota, il che rende ancor più sorprendente la diffida qui contestata. In verità, l’applicazione della disposizione citata è esclusa altresì dalla successiva norma contenuta nell’articolo 19 della Legge 6.8.1967 n. 765 –“Modifiche alla legge urbanistica 17.8.1942 n.1150”.

Questa norma contempla le distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nell’edificazione solo all’esterno del centro abitato. Essa aggiunge alla legge urbanistica 17.8.1942 n.1150, l’articolo 41-septies:

“Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l’interno, entro sei mesi(....).

Fino all’emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all’art. 9 della legge 24.7.1961 n.

729(...)" . In data 1.4.1968 è stato adottato il decreto interministeriale n. 1404 il quale, appunto, quantifica le distanze che gli edifici devono tenere dal ciglio stradale fuori dei centri abitati. Intervenuto dunque il decreto n. 1404 del '68, vige un limite di c.d. fascia di rispetto, solo ed unicamente per gli edifici che si collochino fuori dei centri abitati.

Come a voi è certamente noto, il Comune di Modugno ha provveduto alla delimitazione del centro abitato con deliberazione commissariale del 5.4.1995 n. 221. La Maglia "N" del Piano di Zona di Modugno, interessata dall'intervento edilizio di cui in oggetto, rientra chiaramente ed interamente in tale perimetro. Dunque, non ricorrono in alcun modo le condizioni per l'applicazione della legge 24 luglio 1961 n. 729, ed in particolare del suo articolo 9.

Qualche cenno ulteriore in ordine alla situazione in fatto. L'area di proprietà della società Habitat s.r.l. è compresa fra i suoli oggetto della variante per il riparto della tipizzazione funzionale delle maglie c,m,n del piano di zona ex lege 167/1962. Tale variante è stata adottata dal Comune di Modugno con delib. di C.C. n. 21 del 28 marzo 2001 ed approvata dalla Regione Puglia con delib. di G.R. n. 562 del 31 marzo 2005. Indi la Società Habitat ha promosso un P.U.E. (piano urbanistico esecutivo) per la sistemazione di alcune aree comprese nella maglia "N" del piano di zona; lo strumento urbanistico esecutivo, avente ad oggetto un intervento di completamento e recupero urbano, è stato adottato con delib. di C.C. n. 67 del 15 dicembre 2005 e definitivamente approvato con delib. di C.C. n. 59 del 12 dicembre 2006. Indi, l'intervento edilizio cui la rappresentata società ha legittimamente dato avvio, giusta permesso di costruire n. 90/2007 del 25 giugno 2007, interessa una porzione della Maglia "N" ubicata in corrispondenza dell'intersezione tra viale della Repubblica e la rampa dello svincolo autostradale.

Nel concreto, il suolo interessato dell'intervento si trova ad un livello sfalsato rispetto a quello della rampa dello svincolo. Detto suolo è collocato, in altri termini, ad una altezza inferiore rispetto alla rampa stessa. Questa particolare situazione ha trovato puntuale soluzione con il D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 -Nuovo codice della strada- che ha dettato norme specifiche in materia di distanze minime che gli edifici devono tenere dal ciglio stradale, all'interno del centro abitato.

Infatti, con riferimento, appunto, ai centri abitati, l'art. 18 comma 3 di tale decreto, prevede che: "*in corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a*



Felice Eugenio Lorusso

AVVOCATO

4

giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano".

L'intersezione, nel caso che ci occupa, riguarda la rampa dello svincolo autostradale, con una strada urbana. Tra la strada urbana di scorrimento e l'autostrada, la prima è la meno importante, di talché, in base alla previsione del citato articolo 18 del codice della strada, la fascia di rispetto da osservarsi nel caso che ci occupa è quella relativa alla strada urbana.

Come si evince dalle planimetrie e dati metrici contenuti nel progetto presentato per la variante urbanistica di cui in oggetto, oltre che per l'ottenuto permesso di costruire, la deducente società ha rispettato puntualmente il prescritto limite. Si ritiene dunque che la vostra "diffida" sia del tutto infondata.

Distinti saluti

Avv. Felice Eugenio Lorusso

HABITAT S.r.l.
Il legale rappresentante
Raffaella Faletto

autostrade // per l'italia

Società per azioni

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Capitale Sociale € 615.527.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000
C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

DIREZIONE 8° TRONCO - BARI

LETTERE: S.P. 236 BARI - BITRITTO
70020 BITRITTO (BA)

TELEGR.: AUTOSTRAD - BARI

TEL: 080.5065111

FAX: 080.5065245

WEBSITE: www.autostrade.it

3/10/07

NS. RIF. DT 8°/TEC_SPC/DB/as

BARI,

VS. RIF.

ASPI/T8/22.06.07/0001349/EU



8A2206070001349

RACCOMANDATA R.R.

HABITAT S.r.l.

Viale Della Repubblica, 4

70026 MODUGNO BA

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	33633
- 5 LUG. 2007	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

e, p.c.

Spett.le

COMUNE DI MODUGNO

UFFICIO TECNICO

Via Rossini n. 49

70026 MODUGNO BA

c.a. Ing. PETRAROLI

Oggetto: AUTOSTRADA A/14 BOLOGNA - BARI - TARANTO
Scavo per costruzione in fascia di rispetto autostradale -
Violazione delle leggi 729/61, 765/67, D.I. 1404/68, 47/85.-

In relazione all'oggetto, Vi comunichiamo che, in adiacenza allo svincolo autostradale di Modugno, avete eseguito uno scavo per la costruzione di un complesso residenziale, in parte su area assoggettata da leggi statali a vincolo di inedificabilità in violazione delle norme di legge concernenti le distanze da osservarsi nella edificazione in prossimità della proprietà autostradale, di cui si riporta di seguito uno stralcio:

Legge n. 729 del 24.07.1961, art. 9, 1° comma:

"Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, è vietato costruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite di occupazione dell'autostrada stessa". Tale disposizione vale all'interno dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori e dai programmi di fabbricazione.

Pertanto, in forza della legge 47/85 Vi diffidiamo dal proseguire i lavori ed al contempo Vi invitiamo ad apportare le opportune varianti alle Vostre realizzazioni in corso.

In caso contrario saremo costretti a trasmettere la documentazione alle Autorità competenti, per i dovuti provvedimenti.

Distinti saluti.

Il presente è stato ricevuto in data 9 LUG. 2007
Modugno, *[Signature]*

autostrade // per l'italia
Società per Azioni
Direzione 8° Tronco - Bari - *[Signature]*



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE

Servizio Edilizia Urbanistica ed E.R.P.

S.U.E.

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno – tel +390805354841 – fax +390805865365

<mailto:settore2@comune.modugno.ba.it>

<mailto:sue@comune.modugno.ba.it>

Pratica edilizia n. I.P.C. 100/2007 del 07/05/2007

prot. n. 22362

N. 90/2007

PERMESSO DI COSTRUIRE

del 25 GIU. 2007

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

VISTA l'istanza in atti prot. n. 22362 del 07/05/2007, per l'approvazione della costruzione di fabbricati residenziali nell'ambito del programma di completamento e recupero urbano della maglia "N" del P.di Z. 167 sito in Via San Giuseppe ditta FALETTO RAFFAELLA Legale Rappresentante della HABITAT S.r.l. secondo i grafici di progetto allegati, e gli elaborati integrativi prot. n. 29965 del 18/06/2007, al fine di ottenere il rilascio del Permesso di Costruire;

VISTO la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2003 ad oggetto "Revoca della Commissione Edilizia";

VISTO la Determinazione di Settore n° Reg. Gen. 681, adottata il 22.05.2003, ad oggetto "Direttive organizzative dell'attività del II Settore";

VISTO il Piano di Intervento Integrato di completamento e recupero urbano Maglia "N" del Piano di Zona L. 167/1962 definitivamente approvato con delibera di consiglio comunale del 12.12.2006 n. 59;

VISTO la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Modugno e i proponenti l'intervento in data 24.02.2007, rogito notaio Ernesto Fornaro, Repertorio n. 173633;

VISTO l'autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie vigenti;

VISTO il titolo legittimante la ditta richiedente a conseguire il permesso di costruire per l'attuazione dell'intervento di che trattasi costituito da copia di atti di compravendita rogito notaio Ernesto Fornaro Repertorio n. 173194 e n. 173195 del 27.12.2006, n. 174063 del 04.05.2007;

VISTO l'istruttoria tecnica redatta in data 21/06/2007 prot. n. 220, condivisa dal sottoscritto Dirigente di Settore in data 22.06.2007, dalla quale si evince che le opere in progetto non sono in contrasto con le vigenti norme urbanistico edilizie, evidenziando altresì che a riguardo del problema distacco autostradale, ritiene superato lo stesso dalla variante al P.R.G. approvata con Delibera G.R. n. 562/2005 e inoltre si ritiene per giurisprudenza consolidata non applicabile la legge 729/1961 nei centri abitati inseriti in aree tipizzate edificabili e in ogni caso gli edifici in elevazione rispettano le norme del nuovo codice della strada come evidenziato nella relazione istruttoria;



CONSIDERATO che con l'istruttoria tecnica su detta, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si rilevava l'opportunità di acquisire contestualmente all'inizio dei lavori, piano quotato con riporto delle quote altimetriche di punti certi relativi anche a Viale della Repubblica in prossimità della rampa dello svincolo autostradale che interessa, al fine di garantire la piena rispondenza del progetto alla normativa sui distacchi stradali.

VISTO il Nulla Osta Comando Prov.le VV.F. di Bari prot. n. 13746 del 05/06/2007 con le seguenti prescrizioni: **"le tubazioni idrico fognanti e le canalizzazioni dell'impianto elettrico dovranno essere protette in corrispondenza degli attraversamenti di strutture separanti REI tra compartimenti antincendio con dispositivi di protezione passiva; ciò allo scopo di impedire il passaggio dei prodotti della combustione."**

VISTO la documentazione prodotta dalla ditta richiedente, in atti prot. n. 30400 del 19/06/2007, di seguito elencata:

- Progetto opere urbanizzazione depositato per l'effetto degli art. 7 e 13 della convenzione urbanistica in precedenza richiamata, il quale dovrà essere valutato e approvato dal III Settore LL.PP. prima del rilascio del permesso di costruire;
- Tabella calcolo oneri concessori;
- Bonifico I rata Costo Costruzione € 13.449,69 presso Banca Popolare di Milano del 19/6/2007;
- Atto di asservimento e vincolo a parcheggio rogito Notaio Ernesto Fornaro Repertorio n. 26463 del 18/6/2007;
- Polizza fidejussoria n° 11255/2007 della Società Itefinanziaria S.P.A. Firenze di € 72.740,41 per rateizzazione costo di costruzione II e III rata.

CONSIDERATO che il III Settore LL.PP. e manutenzione con prot. n. 31107 del 22/6/2007 ha approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione della maglia di intervento;

RITENUTO pertanto che non sussistono elementi ostativi al rilascio del titolo abilitativo in oggetto;

VISTO il vigente P.R.G.;

VISTO la Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56 e s.m.i.;

VISTA la documentazione di cui alla legge 9 gennaio 1989 n. 13;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Testo Unico Edilizia d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

VISTO la Legge Regionale 1 aprile 2003 n. 6;

VISTO il Regolamento regionale 12.06.2006 n. 6;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della pratica in oggetto;


RILASCIA alla Ditta FALETTO RAFFAELLA Legale Rappresentante della HABITAT S.r.l., in qualità di proprietaria, il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE

per l'esecuzione delle opere di costruzione di fabbricati residenziali nell'ambito del programma di completamento e recupero urbano della maglia "N" del P.di Z. 167 proposte dalla Ditta, e relative all'immobile in Via San Giuseppe, meglio evidenziate nei grafici e relazione di progetto che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e inscindibile.

CONDIZIONI GENERALI

- a) I diritti di terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati.
- b) Il titolare del Permesso, il Direttore dei Lavori e l'Impresa esecutrice sono responsabili dell'inosservanza di norme e di regolamenti generali, nonché delle modalità di esecuzione di cui al presente Permesso.
- c) Dovranno essere applicate tutte le norme sulla sicurezza del cantiere di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. e al D.Lgs 19 novembre 1994, n. 626 e s.m.i. **In particolare, a norma dell'art. 3, comma 8, lettera b-ter,**



del D. Lgs. 14/08/1996, n. 494, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, dovranno rispettare il seguente obbligo di legge:

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

- d) Eventuali occupazioni di spazi ed aree pubbliche per deposito materiali, recinzioni, posa mezzi di lavorazione, ecc. dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate con le modalità previste dal regolamento amministrativo e disciplinare tecnico approvato con delibera di G.M. n. 48 del 12.03.2002, previo pagamento delle relative tasse di occupazione.
- e) L'esecuzione dei lavori e l'eventuale occupazione di aree e spazi pubblici non dovranno comunque creare intralcio né pericolo alcuno.
- f) Gli eventuali scavi o manomissioni di aree e spazi pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ente competente, con le modalità previste dal regolamento amministrativo e disciplinare tecnico approvato con delibera di G.M. n. 48 del 12.03.2002.
- g) Il rilascio del Permesso fa salvi i diritti del Comune in ordine ad eventuali successivi interventi di miglioramento dei sottoservizi e della viabilità, per i quali il titolare non potrà pretendere alcun compenso o indennità.
- h) Il cantiere di lavoro dovrà essere recintato nei modi di legge, per evitare l'intrusione di persone estranee sia durante l'esecuzione dei lavori che al di fuori del normale orario, da segnalare anche con appositi cartelli. Le recinzioni che si affacciano su strade ed aree pubbliche, dovranno avere le segnalazioni luminose previste dalle norme di sicurezza.
- i) Dovrà essere posto, in modo visibile, un cartello indicante l'opera da realizzare, gli estremi del presente Permesso, la Ditta proprietaria, il Progettista, il Direttore dei Lavori, l'impresa esecutrice, la data di inizio e fine dei lavori e quant'altro ritenuto utile per l'indicazione delle opere.
- j) La sostituzione dell'impresa o della direzione lavori deve essere immediatamente comunicata agli Uffici Tecnici del Comune, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.
- k) Gli impianti tecnologici dovranno essere eseguiti secondo i progetti depositati, applicando tutte le norme previste per la sicurezza, l'esecuzione ed il collaudo degli stessi.
- l) Le strutture e le opere speciali dovranno essere eseguite osservando le norme e le disposizioni previste in materia.
- m) L'esecuzione delle opere dovrà essere conforme al disposto degli artt. 20 e 21 del R.E. In particolare la comunicazione di "inizio dei lavori", da depositare presso il II Settore Comunale prima dell'effettivo inizio delle opere, dovrà riportare:
- la data di effettivo inizio delle opere;
 - dichiarazioni di accettazione dell'incarico, debitamente firmate, del "Direttore dei Lavori", del "Calcolatore delle opere in c.a." e del "responsabile della Impresa incaricata della esecuzione". Con particolare riferimento ai disposti di legge: 05-11-1971, n. 1086 e s.m.i. e art. 29 d. P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dovranno essere allegati dichiarazioni di accettazione dell'incarico da parte di ciascuna delle figure sopra menzionate debitamente firmate.
 - Si precisa che l'inizio dei lavori è subordinato agli adempimenti previsti dall'art. 94 del D.P.R. n. 380/01 e/o quelli previsti dall'art. 62 ex L.R. 27/85 con l'acquisizione di autorizzazione e/o dell'attestazione di avvenuto deposito degli atti presso l'UFFICIO STRUTTURA TECNICA PROVINCIALE DI BARI (ex GENIO CIVILE);
- n) I lavori dovranno essere iniziati, pena la decadenza del presente Permesso, entro un anno dal rilascio. **E' necessario che l'inizio dei lavori avvenga con contestuale deposito agli atti d'ufficio di verbale di assegnazione di quote con caposaldo (quota 0,00 di riferimento) individuato in un punto certo e definito, giusta direttiva Dirigenziale prot. 4710 UT del 04.06.2002;**
- o) I lavori dovranno essere iniziati, pena la decadenza del presente Permesso, entro un anno dal rilascio.
- p) I lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dal loro inizio.

TTC
URBANISTICA

- q) L'impresa esecutrice dovrà consegnare prima dell'inizio dei lavori al Responsabile del Procedimento, entro 20 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, copia della bolla inerente l'avvenuto conferimento dei materiali di risulta presso discarica autorizzata, così come prescritto all'art. 15 del D.lgs. 22/1977;
- r) Non potrà occuparsi il fabbricato prima della presentazione della richiesta del certificato di agibilità, ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;
- s) La presentazione della richiesta del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i., dovrà essere presentato entro 15 gg dalla comunicazione di ultimazione lavori.
- t) L'esecuzione dell'intervento edilizio assentito con il presente Permesso di Costruire è inoltre sottoposto alle seguenti ulteriori condizioni aggiuntive:
- Prima dell'inizio lavori dovrà essere depositato piano quotato con riporto delle altimetrie esistenti e delle sistemazioni esterne riferite a punti certi individuati sulla viabilità di contorno (Via S. Giuseppe e Viale della Repubblica);
 - Dovranno essere osservati gli obblighi assunti in seno alla convenzione urbanistica a rogito notaio Ernesto Fornaro, Repertorio n. 173633 del 24.02.2007;
 - Dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al Nulla Osta Comando Prov.le VV.F. di Bari prot. n. 13746 del 05/06/2007 di seguito riportate: *"le tubazioni idrico fognanti e le canalizzazioni dell'impianto elettrico dovranno essere protette in corrispondenza degli attraversamenti di strutture separanti REI tra compartimenti antincendio con dispositivi di protezione passiva; ciò allo scopo di impedire il passaggio dei prodotti della combustione."*

IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO PRESCRITTO DETERMINERÀ L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLE CITATE LEGGI.

In caso di omissione dell'osservanza delle condizioni suddette resterà a carico del titolare del presente permesso di costruire ogni responsabilità anche nei confronti di terzi.
Al presente permesso sono allegati n. 11 elaborati di progetto.

Modugno, li 25 GIU. 2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Francesco Loiacono)




IL DIRIGENTE DI SETTORE
(ing. Emilio Petraroli)



RELATA DI NOTIFICA



Copia del presente atto e degli elaborati di progetto DI PERMESSO DI COSTRUIRE
in n. 11 tavole ho notificato al Sig. DITTA: HABITAT S.r.l.
consegnandola nelle mani DI FALETTO RAFFAELLA, LEG. RAPP. TE.
Modugno, li 25 GIU. 2007




IL MESSO NOTIFICATORE



DISTANZE LEGALI

Cons. Stato Sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2277

Le disposizioni contenute negli art. 9 l. 24 luglio 1961 n. 729, art. 19 l. 6 agosto 1967 n. 765 e nel d.m. 1 aprile 1968, che fissano fasce di inedificabilità senza indennizzo di varia misura dalle strade ed autostrade, non si applicano alle costruzioni poste all'interno del perimetro del centro abitato.

Cons. Stato Sez. IV, 29-04-2002, n. 2277

Pref. Brescia e altri c. Soc. Edilcorzano e Soc. Edilcorzano e altri

FONTI

Foro Amm. CDS, 2002, 896

L. 24/07/1961 n. 729, art. 9

L. 06/08/1967 n. 765, art. 19

D.M. 01/04/1968, epigrafe

Legge 24 luglio 1961 n. 729, art. 9

Cassazione Civile

Portata del divieto

(sentenza)

5. In tema di distacchi delle costruzioni dalla sede autostradale, il divieto di costruire a una certa distanza, imposto dall'*art. 9 della legge 729 del 1961* e dal *D.M. 1 aprile 1968*, non può essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. Pertanto, il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, rende legalmente inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale. ne consegue che tale limitazione deve ritenersi operativa anche in caso di ristrutturazione di opere preesistenti all'imposizione del vincolo e che comportino una unità immobiliare in tutto o in parte diversa dalla precedente, mentre, dall'altra parte, le distanze previste dalla norma suddetta, vanno rispettate anche con riferimento a costruzioni realizzate ad un diverso livello da quello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti. (Nella specie la Corte Cass. ha cassato la sentenza impugnata che, nel ritenere legittima la costruzione realizzata a distanza inferiore a quella prescritta, aveva dato rilievo alla circostanza che il fabbricato era ubicato a un livello superiore rispetto alla sede stradale ed in posizione arretrata rispetto alla costruzione preesistente all'imposizione del vincolo).

Sez. II, sent. n. 2164 del 03-02-2005 (rv 579188).

SENTENZA

Cassazione Civile Sent. n. 2164 del 03-02-2005

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 12/7/1995 la s.p.a. Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade conveniva in giudizio Benedetto Santamaria chiedendone la condanna alla demolizione del manufatto che lo stesso aveva realizzato, ampliando un suo fabbricato, ad una distanza inferiore a m. 25 dal limite della fascia espropriata per costruire l'autostrada.

Il Santamaria, costituitosi, sollevava numerose eccezioni e chiedeva il rigetto della pretesa di controparte.

Veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Antonio Santamaria al quale era stata trasferita la nuda proprietà del fabbricato in questione - che si costituiva e si opponeva alla domanda.

Con sentenza 3/3/1999 l'adito tribunale di Cassino dichiarava illegittima la costruzione del manufatto e ne ordinava la demolizione.

I Santamaria proponevano gravame al quale resisteva la società appellata.

Con sentenza 7/3/2001 la corte di appello di Roma, in riforma dell'impugnata decisione, rigettava la domanda proposta dalla s.p.a.

Autostrade. La corte di merito osservava: che era fondato il motivo di gravame, avente valore decisivo ed assorbente, con il quale i Santamaria avevano eccepito che la società appellata non aveva alcun interesse alla demolizione del manufatto che non arrecava alcuna interferenza alla circolazione dei veicoli; che il detto manufatto distava m. 26,65 dalla sede autostradale e non meno di 25 metri come sostenuto nell'atto introduttivo del giudizio: che, come accertato dal c.t.u., il manufatto era ubicato, rispetto alla sede autostradale, in posizione retrostante al fabbricato del quale costituiva pertinenza e che era preesistente alla costruzione dell'autostrada; che l'intero complesso si trovava in posizione rialzata di circa sei metri rispetto alla sede stradale; che l'astratta possibilità di ampliamenti futuri della sede autostradale era frustrata dalla presenza del fabbricato preesistente; che pertanto nessuna lesione ai diritti della s.p.a. Autostrade poteva essere arrecata da una estensione del fabbricato collocata comunque a distanza superiore a quella della costruzione principale.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta dalla s.p.a. Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade con ricorso affidato a due motivi. Antonio e Benedetto Santamaria hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la società Autostrade denuncia violazione di norme di diritto, con riferimento al divieto di edificazione nei pressi delle autostrade, sancito dal combinato disposto degli *articoli 19 della legge 6/8/1967 n. 765* e 4 del *D.M. 1/4/1968*. Detto divieto è assoluto ed inderogabile senza eccezioni di sorta: al riguardo non rilevano le caratteristiche dell'opera costruita ed il divieto vale anche per gli ampliamenti di legittimi manufatti preesistenti, come si desume dal *terzo comma dell'articolo 19 della legge 765/1967* e come affermato dalla giurisprudenza. Ha quindi errato la corte di appello nell'affermare che il manufatto dei Santamaria, pur se costruito entro la fascia di rispetto di 60 metri, sarebbe legittimo in quanto non costituirebbe alcun pericolo per la circolazione ed il traffico stradale. La sentenza impugnata ha introdotto una non prevista condizione di inapplicabilità del divieto identificata nell'assenza di pericolo per la circolazione. Il divieto di edificare nella fascia di rispetto risponde all'esigenza non solo di tutelare la sicurezza della circolazione, ma anche di garantire la possibilità di ampliamento, spostamento e modificazione della sede autostradale. E' poi ininfluyente che il manufatto in questione si trovi in posizione sopraelevata rispetto all'autostrada e che sia ubicato dietro il fabbricato preesistente. La corte di appello si è posta in contrasto anche: a) con l'*articolo 33 della legge 28/2/1985 n. 47* che esclude la possibilità di sanatoria per le opere insistenti nella fasce di rispetto sottoposte al vincolo autostradale e che siano state costruite dopo l'imposizione del vincolo di inedificabilità; b) con l'*articolo 872 c.c.* secondo cui in caso di violazione delle norme sulle distanze l'avente diritto ha la facoltà di chiedere la demolizione dell'opera; c) con le norme che attribuiscono alle Autostrade il diritto di ottenere l'espropriazione dell'area sottoposta a vincolo (*articoli 834 c.c. 9 e 11 legge 729/1961; 5 bis D.L. 333/1992 e 16 legge 865/1971*).

Il motivo è fondato.

Come riportato nella parte narrativa che precede la corte di appello ha ritenuto insussistente l'interesse della società Autostrade alla demolizione del manufatto in questione rilevando che tale manufatto, pur se realizzato dopo l'imposizione del vincolo di inedificabilità, non poteva arrecare alcuna interferenza alla circolazione dei veicoli in quanto ubicato, rispetto alla sede autostradale, "in posizione rialzata di circa sei metri" nonchè "in posizione retrostante al fabbricato di cui costituisce pertinenza e che è preesistente alla costruzione dell'autostrada". Il giudice di appello ha quindi escluso la possibilità di futuri ampliamenti della sede autostradale "per la presenza ineliminabile del fabbricato preesistente", con conseguente diritto del Santamaria di "tenere la loro costruzione a distanza inferiore ai 60 metri pretesi dalla società appellata".

Ciò posto è evidente l'errore commesso dalla corte di appello la quale non si è uniformata ai principi più volte affermati da questa Corte (tra le tante, sentenze 2/3/2001 n. 3048; 1/6/1995 n. 6118;

14/1/1987 n. 193) - principi ribaditi nella giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sentenze 18/10/2002 n. 5716;

25/9/2002 n. 4927; 5/7/2000 n. 3731) - secondo cui il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall'*art. 9 della l. 24 luglio 1961 n. 729* e dal *d.m. 1/4/1968*, non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire,

per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla sua incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto il vincolo imposto sulle aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto "assoluto" di edificazione che rende le aree medesime legalmente inedificabili, sicchè l'opera realizzata in sua violazione non è in alcun modo sanabile trattandosi di un vincolo per sua natura incompatibile con ogni manufatto. Di conseguenza la detta limitazione deve ritenersi operativa anche in caso di ristrutturazione di opere preesistenti all'imposizione del vincolo e che comportino una unità immobiliare in tutto o in parte diversa dalla precedente.

Da quanto precede deriva logicamente che le distanze previste dalla norma suddetta vanno rispettate anche con riferimento ad opere che risultino realizzate ad un livello diverso da quello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni, o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti. Infatti, come rilevato, il vincolo in questione ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento della sussistenza in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale.

Quindi nella specie - come sostenuto dalla società ricorrente ed al contrario di quanto affermato dalla corte di appello nella sentenza impugnata - ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della violazione del divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale non è decisiva la circostanza di fatto relativa all'ubicazione del manufatto in questione ad un livello superiore rispetto alla sede autostradale ed in una posizione retrostante al fabbricato preesistente.

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia vizi di motivazione per aver la corte di appello ignorato quanto emerso dalle risultanze istruttorie (c.t.u. e documentazione prodotta) circa l'ubicazione del manufatto abusivo (al di fuori del perimetro dei centri abitati come correttamente affermato dal tribunale di Cassino e contestato dai Santamaria con i motivi di gravame) e la sua distanza dalla sede autostradale (accertata dal c.t.u. in metri 40,95). Su tali punti la corte di appello ha omesso di pronunciarsi ritenendo decisivo ed assorbente il terzo motivo di impugnazione degli appellanti concernente l'asserita carenza di interesse alla demolizione del manufatto non interferendo lo stesso sulla circolazione veicolare. La ricorrente sostiene di aver interesse ad una conferma dell'accertamento della realizzazione del manufatto al di fuori del centro abitato ed a distanza inferiore a 60 metri dalla sede autostradale.

Il motivo è inammissibile.

Va in proposito ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (sentenze 19/3/2004 n. 5562; 22/8/2003 n. 12344;

27/3/2001 n. 4424) secondo cui è inammissibile per difetto di interesse il ricorso con il quale si denunci l'omesso esame di una questione che il giudice di merito non ha esaminato perchè esplicitamente o anche solo implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza: in tal caso in merito a detta questione manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione. La questione può, peraltro, essere riproposta

innanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della pronuncia impugnata.

Nel caso in esame la corte di merito - come rilevato dalla stesso ricorrente nel motivo in esame - ha ritenuto "decisivo ed assorbente" - l'accoglimento del terzo motivo dell'appello proposto dai Santamaria avverso la sentenza di primo grado (censura relativa all'asserita carenza di interesse della società Autostrade) ed ha quindi omesso di esaminare la questione avente ad oggetto l'ubicazione del manufatto all'interno o all'esterno del "centro abitato": di tale questione si dovrà occupare il giudice di rinvio.

In definitiva, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della corte di appello di Roma la quale provvederà a nuovo esame del gravame proposto da Benedetto ed Antonio Santamaria avverso la sentenza del tribunale di Cassino. Il giudice di rinvio terrà conto dei rilievi sopra svolti uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti e provvedendo contestualmente anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2005

L. 24/07/1961 n. 729, art. 9

D.M. 01/04/1968, epigrafe

Legge 24 luglio 1961 n. 729, art. 9

Cassazione Civile

Autostrade

(sentenza)

6. In tema di distacchi delle costruzioni dalle opere autostradali, l'*art. 9 della legge 24 luglio 1961 n. 729*, il quale fissa la distanza minima di venticinque metri, senza alcuna distinzione fra costruzioni nell'ambito dei centri abitati ovvero all'esterno dei medesimi, resta applicabile alle autostrade all'interno dei perimetri urbani anche dopo l'entrata in vigore della *legge 6 agosto 1967 n. 765*, atteso che l'*art. 19* di detta legge, nel demandare la regolamentazione di tali distanze al Ministro per i lavori pubblici, fa esclusivo riferimento alle costruzioni fuori dei centri abitati.

Sez. II, sent. n. 6118 del 01-06-1995, Soc. Ediltur c. Soc. S.A.L.T. - Autostrada Ligure Toscana (rv 492600).

CONFORME:

(1) Sez. U., sent. n. 6437 del 11/12/1979, Frascino c. Soc. Tangenz. Napoli (rv 403170).

SENTENZA

Cassazione Civile Sent. n. 5153 del 11-04-2002

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 agosto 1995, il Tribunale di Bolzano, in accoglimento della domanda della s.p.a. Autostrada del Brennero, condannava la s.r.l. Manometal ad abbattere un capannone industriale da questa costruito su di un terreno assegnatole dalla provincia di Bolzano in Egna (p. 747/1) ed a procedere all'arretramento dell'immobile dall'autostrada A/22 fino a riportarlo alla distanza di legge. Condannava altresì la provincia di Bolzano, che aveva assegnato il terreno alla Manometal quale area edificabile idonea per la costruzione del suo stabilimento industriale a rivalere la società che l'aveva chiamata in garanzia, di ogni danno derivante da detta pronuncia nei limiti di quanto risultava dovuto ad insufficienza del lotto assegnato rispetto alla finalità prevista nell'atto di assegnazione.

La Corte di appello di Trento, sez. di Bolzano, con sentenza del 21 ottobre 1997, ha respinto sì l'impugnazione principale della soc.

Manometal), che quella incidentale della Provincia di Bolzano, osservando: a) che nel caso di specie dovesse applicarsi la *legge 729 del 1961* in quanto trattavasi di materia relativa alla sicurezza della viabilità pubblica, di esclusiva competenza statale e non di quella urbanistica di competenza provinciale; b) che pur in mancanza di espressa sanzione ex art.823 cod. civ. andava applicata per garantire il rispetto del divieto imposto dalla norma, la riduzione in pristino, ricavabile dallo stesso art. 9 di detta legge speciale; c) che la Provincia doveva rilevare da ogni danno e garantire la Manometal perché avrebbe avuto l'obbligo di preoccuparsi nella progettazione dei singoli lotti, non solo delle distanze delle future costruzioni dai confini, ma anche della fascia di rispetto da osservare nei confronti dell'autostrada del Brennero; per cui aveva assegnato un aliud pro alio alla società che in buona fede aveva costruito ignorando l'inidoneità dell'area assegnatale per la realizzazione dell'edificio industriale.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la Provincia di Bolzano affidandolo a due motivi, con il primo dei quali ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già disattesa dai giudici di appello; ad esso resiste sia la s.p.a. Autostrada del Brennero che la Manometal, la quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale per tre motivi, insistendo pur essa nel sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla domanda di abbattimento del manufatto e di ripristino dello stato dei luoghi.

Riuniti i ricorsi, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 7 agosto 2001 n. 10890, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e restituito il procedimento alle sezioni semplici per il prosieguo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale, la Provincia di Bolzano, denunciando violazione degli art. 8 n. 5 e 16 dello Statuto regionale, nonché dell'art.46 del T.U. delle leggi sull'ordinamento urbanistico prov. Appr. con D.P.G.P. 20 del 1970, censura la sentenza impugnata per avere dichiarato che nel caso trovava applicazione l'*art. 9 della legge statale 729 del 1961* sulle distanze delle costruzioni dalle autostrade, senza considerare che trattandosi di materia urbanistica, rientrante nella competenza primaria della Provincia autonoma di Bolzano, doveva nel caso essere applicata la normativa provinciale che nell'ipotesi di aree ubicate al di fuori del centro abitato, ma non di un insediamento previsto dal piano urbanistico, postulava l'osservanza delle distanze minime e delle fasce di rispetto previste dal Piano urbanistico comunale; che per il comune di Egna stabilisce la distanza di m. 5 dal ciglio della strada. Lamenta altresì che la Corte di appello non ha comunque accertato se il terreno in questione fosse ubicato nell'ambito ovvero al di fuori dei centri abitati posto che le leggi 729 del 1961 e 765 del 1967 prevedono distanze diverse nei due casi.

Identiche censure in ordine all'omessa applicazione della normativa emanata dalla Provincia di Bolzano ha formulato la soc.Manometal con il terzo motivo del ricorso incidentale.

Entrambi i motivi sono infondati.

I giudici di merito hanno accertato che il capannone realizzato dalla soc. Manometal nell'area assegnata dall'amministrazione provinciale in territorio del comune di Egna dista in proiezione perpendicolare (misurata ai due angoli) dal limite dell'autostrada del Brennero, rispettivamente m. 12,05 e 12,15, ed hanno, perciò condannato la società ad arretrare la costruzione fino a riportarla alla distanza di m. 25 dal ciglio di detta autostrada: in quanto l'*art. 9 della legge 24 luglio 1961 n. 729* vieta di "costruire edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a m. 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa".

In effetti, il successivo *art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765* ha previsto che al di fuori del perimetro dei centri abitati debbano osservarsi a protezione del nastro stradale le distanze minime da stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con i ministri dei trasporti e dell'interno; ed il D.M., emesso in data 1 aprile 1968 dal Ministro dei Lavori pubblici, ha stabilito in m. 60 le distanze minime dal ciglio autostradale che vanno osservate fuori dal perimetro urbano, aggiungendo, altresì, che le stesse distanze vanno osservate dagli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione.

Ma questa normativa non ha abrogato la precedente *legge 729/1961*, lasciando senza regolamentazione le distanze delle costruzioni interne ai centri abitati o rinviando per esse alla disciplina degli strumenti urbanistici dei singoli comuni, ma ha introdotto soltanto prescrizioni più restrittive per le distanze dalle autostrade di quelle realizzate al di fuori dei perimetri urbani: perciò mantenendo piena efficacia alla legge del 1961 con riferimento alle autostrade all'interno di detti perimetri. Ragion per cui la sentenza impugnata, ha applicato alla fattispecie la norma sulle distanze minime dall'autostrada più favorevole alla società di cui all'art. 9 di quest'ultima legge, proprio per aver accertato che l'area assegnata alla Manometal, seppure al di fuori del centro abitato, risultava ubicata non al di fuori di un insediamento previsto dal piano urbanistico: altrimenti dovendo essere osservata per la costruzione del capannone industriale, la maggiore distanza di m.

60 dall'autostrada del Brennero prevista dal combinato disposto degli *art. 19 della legge 765 del 1967* e 4 del d.m. del 1968.

Del pari correttamente poi, la Corte di appello ha rilevato che la distanza minima di 25 m. di cui alla *legge 729 del 1961*, non è derogabile da disposizioni legislative regionali neppure se adottate nell'ambito della materia urbanistica che l'art. 117 Costit.

attribuisce alla competenza delle Regioni, posto che la relativa norma attiene proprio alla sicurezza della circolazione stradale, garantendo, secondo la giurisprudenza di questa Corte e dei giudici amministrativi, quanti transitano nelle strade ovvero passano nelle immediate vicinanze o in queste operano; impedendo nel contempo che in prossimità di tali sedi sorgano manufatti o edifici la cui presenza possa costituire pregiudizio per la percorribilità e per l'eventuale ampliamento delle autostrade stesse; ed assicurando, comunque una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza dal concessionario per l'esecuzione su di esse di lavori nonché di opere accessorie. Per cui la stessa resta inderogabilmente ed incondizionatamente applicabile (art. 87 ed 88 *d.p.r. 616 del 1977*) in tutto il territorio dello Stato e per qualsiasi autostrada, senza possibilità che su di essa interferiscano o comunque incidano disposizioni legislative delle Regioni, pur se a statuto speciale né della Provincia autonoma di Bolzano, che come riconoscono entrambe le ricorrenti ha invece competenza legislativa primaria ed esclusiva ex art. 8 della legge 670 del 1972 nella materia "urbanistica e piani regolatori".

D'altra parte, la disposizione dell'art.46 della legge prov. 20 del 1970 invocata dalla Provincia autonoma di Bolzano non ha inteso affatto derogare o apportare modifiche alla distanza in questione, avendo fatto espresso ed inequivoco riferimento esclusivamente "all'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione" ed avendo disposto in merito all'edificazione suddetta che "devono osservarsi dalla proprietà stradale distanze minime che vengono stabilite con regolamento di attuazione, sentito il comitato urbanistico provinciale".

Sicché la norma si ricollega semmai alla *legge statale 765 del 1967* ed al suo ambito di applicazione limitato alle zone esterne ai centri abitati ed ha una valenza esclusivamente urbanistica (peraltro ribadita dalla sua collocazione nel T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico), perciò trovando attuazione solo laddove le norme statali o singoli provvedimenti della competente amministrazione statale consentano deroghe ai limiti di distanza fissati per tali zone dal d.m. del 1968, onde provvedere in tali casi ad una più specifica salvaguardia ed utilizzazione del proprio territorio: così come, del resto, conferma la circostanza, riferita dalla stessa Provincia ricorrente, che l'art.4 del Regolamento di attuazione della legge, approv. con D.p.g.p. 7 del 1971 ha previsto per l'edificazione in queste zone, proprio la distanza minima di m. 60 dall'autostrada già stabilita dall'art. 4 del d.m. del 1968.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, da esaminare a questo punto per evidenti ragioni di logica giuridica, la Manometal deducendo violazione degli *art. 9 della legge 729 del 1961* ed 1 della *legge 689 del 1981*, censura la sentenza impugnata per aver confermato la sanzione dell'abbattimento della costruzione fino a ripristinare la distanza di 25 metri dall'autostrada imposta dalla prima di queste disposizioni legislative, malgrado la stessa non sia prevista da alcuna norma di diritto pubblico ed il principio di legalità enunciato dal menzionato art. 1 vieti di irrogare sanzioni amministrative non previste da una legge già in vigore al tempo della violazione.

Anche questa doglianza è del tutto infondata.

Già le Sezioni Unite della Corte con la sentenza 10890/2001 emessa in questo stesso giudizio sulle questioni di giurisdizione prospettate dalle parti, hanno rilevato che *l'art. 823, comma 2^o cod. civ.* attribuisce alla P.A. la facoltà di agire per la tutela dei beni demaniali sia in via amministrativa, sia avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso previsti dalla normativa civilistica; e che nella titolarità di tale facoltà subentra il concessionario cui la P.A. ha affidato la costruzione e l'esercizio dei beni stessi, il quale può agire davanti al giudice ordinario per la loro tutela: ed in particolare per difendere il bene dagli attentati correlati al fatto che proprietari di fondi limitrofi abbiano costruito in violazione delle distanze minime dalla sede autostradale, nonché per conseguire la riduzione in pristino.

Al riguardo, infatti, la Corte fin dalle pronunce più risalenti nel tempo (Cass. 4426/1957) ha affermato che le limitazioni imposte al diritto di proprietà immobiliare dalle norme concernenti le distanze legali, pur non avendo carattere di vere e proprie servitù prediali, costituiscono tuttavia restrizioni gravanti sui fondi finitimi e le azioni volte ad ottenerne l'ossequio, di natura indubbiamente reale, sono da assimilarsi, a seconda dei casi, all'*actio negatoria* o all'*actio confessoria servitutis*; e che la sostanziale corrispondenza tra la posizione di colui che subisce da parte del vicino la costruzione di un corpo di fabbrica a distanza illegale e quella di chi, titolare di una servitù costituita in uno dei modi previsti dalla legge, subisce una molestia che ne pregiudichi l'esercizio, giustifica con tutta evidenza perché a tutela di entrambe siano esperibili le medesime azioni.

Altre decisioni (Cass. 1523/1978; 2891/1996), invece, maggiormente rimarcando la diversità ontologica tra servitù prediali e limitazioni legali della proprietà, hanno attribuito all'azione reale di chi tende alla affermazione di queste ultime, natura autonoma e più specificamente petitoria; che dunque nel caso deriverebbe direttamente dal combinato disposto degli art. 822, 2^o comma cod. civ. e 9 della menzionata *legge 729 del 1961*; ovvero dagli art. 872 ed 873 cod. civ; o, infine dallo stesso principio generale per cui allorché una norma, quale quella che fissa i distacchi tra le costruzioni, attribuisce un diritto soggettivo, il suo titolare, pregiudicato dalla costruzione realizzata in violazione di detta norma, ha facoltà di ottenere la completa reintegrazione del suo diritto, ivi compresa quella di ottenere il rispetto della distanza e la riduzione in pristino stato (Cass. 6270/1995; sez. un. 6437/1979).

Pertanto anche a recepire l'impostazione meno favorevole alla società concessionaria, che ricollega detta azione allo schema dell'*actio negatoria servitutis* perché pur essa rivolta a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù (Cass. 4737/1987; 864/2000) e, quindi, caratterizzata dai più limitati poteri propri di quest'azione rispetto a quella petitoria, costituisce regola del tutto pacifica e consolidata tanto in dottrina, quanto nella giurisprudenza, che l'azione in questione è rivolta non solo all'accertamento della pretesa servitù o limitazione, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, e, quindi, nel caso alla rimozione della costruzione abusiva nella parte in cui la stessa è stata realizzata a distanza inferiore di quella legale dall'autostrada (Cass. 6632/1988; 7267/1986). Sicché la sostanziale demolizione di quest'ultima porzione del fabbricato industriale della società è stata comunque ordinata dalla Corte di appello non già a titolo di sanzione amministrativa, pur se non prevista dal sistema della *legge 689/1981*, né dalle disposizioni legislative speciali relative alle distanze dalle strade, ma in applicazione

del 2^o comma dell'art. 949 cod. civ.; che la società controricorrente ha di fatto invocato allorché ha scelto di avvalersi per la tutela del bene demaniale dei normali rimedi previsti dal codice civile, piuttosto che di propri provvedimenti autoritativi.

Con l'ultimo motivo del ricorso principale, la Provincia autonoma di Bolzano, deducendo violazione dell'art. 1218 cod. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione censura la sentenza impugnata per averla ritenuta responsabile dell'insufficienza del lotto assegnato alla Manometal rispetto alle finalità ed alla volumetria indicate nell'atto di assegnazione, tenuto conto dell'osservanza dovuta alla distanza minima di cui si è detto dall'autostrada, senza considerare che l'atto di assegnazione era avvenuto in ottemperanza alle disposizioni della legge prov. 21 del 1985 che non prevedeva alcun impegno relativo alla cubatura della costruzione realizzanda; e che d'altra parte neppure poteva applicarsi la disciplina della vendita di aliud pro alio, ricorrente solo se viene consegnato un bene di genere diverso da quello previsto nel contratto. Laddove essa amministrazione aveva consegnato alla società controricorrente un immobile perfettamente idoneo allo scopo previsto dalla legge provinciale che, infatti, aveva conseguito anche la concessione edilizia.

Anche questo motivo è infondato.

La Corte di appello, infatti, ha confermato la condanna dell'amministrazione provinciale al risarcimento del danno in favore della Manometal per l'inidoneità dell'area assegnata allo scopo per il quale la stessa era stata acquistata, essendo risultato l'immobile inidoneo a contenere un edificio industriale della volumetria accordata di mc. 23.895; sicché ha ritenuto che alla società fosse stato consegnato un aliud pro alio che la legittimava ad ottenere il ristoro del pregiudizio riconosciute dal Tribunale di Bolzano (pag.7).

L'amministrazione provinciale nel ricorso, invece, pur ammettendo che nella delibera di assegnazione, oltre alle indicazioni richieste dall'art.35 della legge prov. 15 del 1972, era contenuto anche l'impegno di consentire all'assegnatario la realizzazione entro due anni di una costruzione pari alla cubatura suddetta (pag.9), ha contestato tale asserita inidoneità, assumendo di aver ceduto un'area destinata alla realizzazione dei prodotti di torniera, perfettamente appropriata per il tipo di produzione programmata dalla legge provinciale; tant'è che la Manometal aveva ottenuto la concessione edilizia, non impugnata da alcuna delle parti e che solo una minima parte dell'area era risultata inedificabile non già per problemi inerenti alla suddivisione della zona in lotti, bensì per il mancato rispetto delle distanze dalla confinante autostrada che avrebbe dovuto essere valutato dal Sindaco di Egna competente al rilascio di detta autorizzazione.

Ed in effetti il Collegio deve dare atto che l'ipotesi della vendita di "aliud pro alio", che dà luogo alle ordinarie azioni di risoluzione e di adempimento a norma dell'art. 1453 c.c., svincolate dai termini di decadenza e prescrizione previsti dagli art. 1495 e 1497 c.c., ricorre esclusivamente nei casi in cui la diversità tra cosa venduta e cosa consegnata incida sulla natura e quindi sull'individualità, consistenza e destinazione delle due cose, sì che la consegna viene ad avere ad oggetto cosa appartenente a genere, specie o categoria economica diversa da quella convenuta e la cosa tradita sia perciò completamente diversa da quella pattuita, rivelandosi funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere la funzione economico - sociale di quella venduta e quindi a soddisfare in concreto i bisogni che determinarono l'acquirente ad effettuare l'acquisto. Mentre, ove la cosa consegnata appartenga allo stesso genus di quella pattuita, si resta al di fuori di

detta fattispecie e possono invocarsi le ipotesi di cui *all'art. 1490 cod. civ.* qualora la cosa presenti vizi concernenti il processo di produzione, fabbricazione, o formazione della cosa venduta e ne comporta l'inidoneità per l'uso al quale era destinata ovvero un'apprezzabile diminuzione di valore ovvero (c.d. vizi redibitori); ovvero quella di cui *all'art.1497 cod. civ.* di mancanza di qualità relativa alla natura del bene alienato che riguarda tutti quegli elementi sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla sua classificazione in una specie piuttosto che in un'altra (Cass. 2659/2001; 10188/2000; 2712/1999; 1038/1998).

Sicché nel caso non ricorre certamente la fattispecie ravvisata dalla sentenza impugnata, avendo la stessa Manometal riconosciuto di aver avuto consegnata dalla Provincia un'area di mq. 2683 proprio nella zona prevista dagli strumenti urbanistici del Comune di Egna per la realizzazione di insediamenti industriali, di aver ottenuto le opportune autorizzazioni edilizie da quell'amministrazione comunale e di aver realizzato diversi manufatti per la cubatura che doveva essere raggiunta; che ora a causa del rispetto delle distanze dall'autostrada, rischia soltanto di non poter essere mantenuta nell'estensione prevista dalla stessa delibera di assegnazione (pag.15 - 16 del controric.). E, d'altra parte, proprio per aver avuto la società assegnato un terreno del genere corrispondente a quello promesso, che presentava peculiarità che ne menomano la pur persistente idoneità funzionale prevista dalla delibera, entrambi i giudici di merito hanno condannato la Manometal ad abbattere la porzione di costruzione ubicata a distanza inferiore a quella minima dall'autostrada prevista dalla *legge 729/1961* e l'amministrazione provinciale a risarcire alla società il danno subito non già per non aver potuto realizzare l'insediamento di cui *all'art. 46 della legge prov. 25 del 1981*, ma per averle consentito la realizzazione di un edificio industriale dalla volumetria inferiore a quella prevista nell'atto di assegnazione.

Senonché l'amministrazione provinciale né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede ha mai contestato la mancata o intempestiva denuncia dei vizi dell'area consegnata alla controparte, richiesta dall'*art. 1495 cod. civ.* tanto nell'ipotesi di vizi redibitori, quanto in quella di mancanza di qualità della cosa alienata (cfr. *art. 1497, 2^ comma*) né ha comunque eccepito il verificarsi della decadenza del diritto alla garanzia per l'inutile decorso del termine stabilito dalla norma, come era necessario per renderne inoperante e/o escluderne nel caso la sussistenza; sicché l'errore di inquadramento in cui è incorsa la Corte di appello, che pure deve essere rettificato da questa Corte ai sensi *dell'art. 384 cod. proc. civ.*, non ha prodotto alcuna conseguenza sfavorevole alla Provincia ricorrente posto che anche le disposizioni degli *art. 1494 e 1497 cod. civ.* prevedono l'obbligo del risarcimento del danno a carico del venditore inadempiente; che detto risarcimento è stato nella specie liquidato nei limiti di cui si è detto che hanno tenuto conto proprio della minor costruzione realizzabile; e che l'amministrazione ricorrente, infine, non ha impugnato il suddetto criterio di liquidazione. Per cui anche questo capo della sentenza deve essere confermato.

La eccezione - formulata dalla Provincia in memoria - di difetto di interesse dell'A.N.A.S., e quindi dell'Autostrada, a far valere la violazione delle distanze di rispetto dall'autostrada, non è prospettabile in questa sede in quanto questione nuova, non esaminata dalla Corte di appello e della quale non si denuncia la omessa pronunzia.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi; condanna la Provincia di Bolzano e la soc.Manometal in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della s.p.a. Autostrada del Brennero in complessive Euro 4.692,65 di cui euro 4.500,00 per onorario di difesa; condanna altresì la Provincia di Bolzano al pagamento delle spese processuali in favore della Manometal che liquida in complessive euro 3.194,55 di cui euro 3.000,00 per onorario di difesa.

Così deciso in Roma il 13 dicembre 2001.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 11 APR. 2002.

cost. art. 117

c.c. art. 823

c.c. art. 1453

c.c. art. 1490

c.c. art. 1495

c.c. art. 1497

L. 17/08/1942 n. 1150, epigrafe

L. 17/08/1942 n. 1150, art. 41-septies

L. 24/07/1961 n. 729, art. 9

L. 06/08/1967 n. 765, art. 19

D.M. 01/04/1968, epigrafe

D.P.R. 31/08/1972 n. 670, art. 8

D.P.R. 31/08/1972 n. 670, art. 16

D.P.R. 24/07/1977 n. 616, art. 87

D.P.R. 24/07/1977 n. 616, art. 88

L. 24/11/1981 n. 689, art. 1

autostrade

Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.

Campi Bisenzio, Prot. 009499 del 05. OTT. 99

OGGETTO: Distanze minime da osservare per edificazioni, manufatti, piantagioni ricadenti all'interno delle fasce di rispetto autostradali.

In merito a quanto in oggetto si vuole richiamare l'attenzione di Codesta Spettabile Amministrazione Comunale circa le normative che istituiscono e disciplinano le fasce di rispetto autostradali e la loro corretta interpretazione.

PARTE NORMATIVA

L'art. 127, lettera d). del D. leg.vo n. 360 del 10/09/93 "disposizioni correttive ed integrative del Codice della Strada, approvato con D. leg.vo n. 285 del 30/04/92", ha introdotto all'art. 234 un nuovo comma 5.

Tale comma stabilisce che le norme degli articoli 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada, relative alle fasce di rispetto e le corrispondenti norme regolamentari non si applicano finché non sia stata deliberata la delimitazione dei centri abitati (a carico dei Comuni) e la classificazione delle strade (a Carico del Ministero dei LL. PP.).

Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.

Considerato che non sono state ancora emanate le norme previste dal comma 4 dell'art. 13 del Nuovo Codice della Strada per la classificazione Tecnico-funzionale delle strade, allo stato attuale la materia è regolamentata dalle precedenti disposizioni e precisamente dal D.M. n. 1404 del 01/04/68 e dalla legge n. 729 del 24/07/61, nonché dalle relative circolari esplicative per quanto compatibile con le disposizioni del Nuovo Codice della Strada.

Definizioni stradali e di traffico (ex art. 3 D. leg.vo 285/92 Nuovo C. di S.)

Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o dalla cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in trincea.

Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

FUORI DAL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI

Edificazioni: 11 D.M. n. 1404 del 01/04/68, in attuazione dell'art. 19 della legge n. 765 del 06/08/67, stabilisce che nelle edificazioni poste fuori il perimetro dei centri abitati (così come definiti a norma dell'art.17, comma 1 della stessa legge n. 765) e dagli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione, deve rispettarsi la distanza minima di ml. 60 dalle autostrade, raccordi

NOTA V.T. : allegare fascicolo finale di

autostradali riconosciuti come autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona. Si precisa che sia le zone rurali, sia quelle destinate alla residenza con edilizia di tipo rado, non possono essere considerate come insediamenti anche se concorrono ad assorbire un'aliquota dell'espansione edilizia; cosicché in tali zone dovrà trovare integrale applicazione la normativa in parola. La distanza di ml. 60 va presa a partire dal limite della fascia di espropriazione risultante da progetti approvati. Dovranno quindi essere comprese anche le aree di servizio e di parcheggio, ma dovranno essere esclusi eventuali reliquati. Tali disposizioni non prevedono alcuna possibilità di deroga.

N.B.: il termine edificazione indica le costruzioni aventi forma e funzione di "edifici". Consiste non solo nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di "edifici" di qualsiasi grandezza, forma e destinazione che possono essere realizzati con sistemi tradizionali ovvero con tecniche più moderne, quali ad esempio la prefabbricazione (cfr. Circ. Min. LL. PP. n. 5980 del 30/12/70), ma anche in escavazioni e sbancamenti del terreno per eseguire fondazioni.

Manufatti: l'art. 9 della legge n. 729 del 24/07/61 stabilisce in ml. 25, dal limite della zona di occupazione, la distanza minima da osservare per la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di manufatti di qualsiasi specie.

Tale disposizione è derogabile con provvedimento dell'ANAS, sentito il parere di Autostrade, società concessionaria preposta alla tutela del vincolo (cfr. Circ. ANAS n. 3338 del 10/01/86 e n. 988 del 06/03/88).

L'eventuale autorizzazione in deroga può essere rilasciata esaminando il caso su formale richiesta presentata dagli interessati.

N.B.: con il termine manufatto ci si riferisce a opere che non possono considerarsi edifici in senso stretto (parcheggi scoperti, distributori di carburante, cabine elettriche, sostegni di linee elettriche, reti idriche e fognanti, canalizzazioni irrigue, pozzi, recinzioni, metanodotti, gasdotti, escavazioni, depositi di materiale, ecc.).

Piantagioni: l'art. 9 della legge n. 729 del 24/07/61 stabilisce in almeno ml. 10, dal limite della zona di occupazione dell'autostrada la distanza minima per gli alberi da piantare (e comunque mai inferiore alla massima altezza raggiungibile a completamento del ciclo vegetativo). Per impiantare siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m., la distanza non può essere inferiore ad ml. 1; per siepi vive di altezza superiore ad 1 m la distanza non può essere inferiore a ml. 3.

Serre: la costruzione di serre smontabili in fregio all'autostrada, non costituendo le serre medesime edificazione, è soggetta alla normativa di cui all'art. 9 della legge n. 729/61.

Stazioni radio base per la telefonia mobile ed occupazioni longitudinali

sopraelevate: in assenza di disposizioni specifiche ha valore ed efficacia l'art. 66, comma 8, del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo C. d. S. (D.P.R. n. 495 del 16/12/92), così come modificato dell'art. 54 del D.P.R. n. 610 del 16/09/96 che dispone che i sostegni siano ubicati a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Tale franco deve essere preso in modo che una eventuale caduta del sostegno non dovrà in alcun modo interessare né le pertinenze di esercizio, né le pertinenze dei servizi, né tanto meno le carreggiate autostradali, così come definite dal Nuovo C. d.

S. (cfr. artt. 3 e 24).

DENTRO IL PERIMETRO DEI CENTRI ABITATI

Edificazioni e manufatti: lungo i tracciati autostradali che si svolgono all'interno dei centri abitati resta valido il menzionato art. 9 della legge 729/61 ovvero la distanza minima che deve essere osservata dal confine autostradale, misurata ortogonalmente all'asse viario, deve essere ml. 25.

Tale disposizione è derogabile nei modi sopra illustrati.

Si fa comunque presente che, in seguito al voto n. 629 del 23/12/63 del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS non si rilasciano comunque deroghe per edificazioni poste ad una distanza minore di ml. 12 dal confine autostradale.

Con l'intenzione di aver dato un contributo di chiarezza sull'argomento, confidiamo in una fattiva collaborazione per una sollecita e corretta applicazione delle suesposte norme per quanto di Vs. competenza.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3 comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190 (b), entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.

3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.

(a) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 125 del D.Lgs. n. 360/1993.

(b) Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 190/1991 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) è il seguente:

«Art. 3. Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'articolo 19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli».

Art. 233 (a).

Norme transitorie relative al titolo I

1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 (b).

(a) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 126 del D.Lgs. n. 360/1993.

(b) Il testo dell'art. 14, comma 2, del D.L. n. 82/1993 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi) è il seguente: «2. Le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente al 1° gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo art. 10 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 234 (a).

Norme transitorie relative al titolo II

1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22 e 23 è fissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti.

2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'art. 44.

5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.

(a) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 127 del D.Lgs. n. 360/1993.

Art. 235 (a).

Norme transitorie relative al titolo III

1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1° ottobre

NOTA D. J. :
allegare fascicolo Tale

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

234. Norme transitorie relative al titolo II.

1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti ⁽¹¹³⁴⁾.

2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44.

5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia ⁽¹¹³⁵⁾.

(1134) Comma prima modificato dall'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dall'art. 1, L. 30 marzo 1999, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 1999, n. 77) e dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.

(1135) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 127, D.Lgs. 10

settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).

Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

4. Delimitazione del centro abitato.

1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.

2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

D.Lgs. 30-4-1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.

1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 debesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI ⁽¹⁰³⁾.

(103) Con *D.M. 29 dicembre 2006* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.